Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 173**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 luglio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 luglio 1947, n. 683.

Garanzie per la riscossione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e dei relativi profitti avocabili, nonchè dei profitti eccezionali di contingenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia di profitti di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, che modifica le norme concernenti l'imposta straordinaria sui profitti di guerra;

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, numero 436, concernente l'avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 598, recante modificazioni alle norme sull'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 626, portante modificazioni ed aggiunte al regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 330, concernente il riordinamento dell'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

All'art. 19, nono comma, del testo unico approvato col regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, sono soppresse le seguenti parole:

« per l'anno in corso e per i due anni anteriori ».

Art. 2.

L'Intendente di finanza, su proposta dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, può chiedere la trascrizione dell'avviso di accertamento dei profitti di guerra e relativa avocazione e dei profitti eccezionali di contingenza, quando risulti che il contribuente possegga beni immobili, o i beni mobili indicati nell'articolo 2683 del Codice civile.

Qualora l'accertamento dei profitti di guerra e relativa avocazione e dei profitti eccezionali di contingenza sia, con provvedimento definitivo, annullato, o il contribuente abbia soddisfatto totalmente il debito accertato a di lui carico, l'Intendente di finanza, a richiesta dell'interessato, provvede, con suo decreto, alla cancellazione della trascrizione.

Gli atti per le formalità della trascrizione e della cancellazione sono esenti dai relativi tributi, nonchè dagli emolumenti spettanti ai pubblici ufficiali che hanno eseguito le formalità stesse.

Art. 3.

Ferme le disposizioni contenute nell'art. 19 del testo unico approvato con regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, e successive modificazioni, e nell'art. 18, ultimo comma, del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 436, i crediti dello Stato per l'imposta straordinaria sui profitti di guerra e relativa avocazione e per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza hanno privilegio sui beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data di trascrizione dell'avviso di accertamento.

Tale privilegio prende posto subito dopo quello indicato nel n. 1 dell'art. 2778 del Codice civile se si tratta di mobili e subito dopo quello indicato nel n. 1 del successivo art. 2780 se si tratta di immobili. Esso può essere esercitato anche in pregiudizio del creditore pignoratizio e dei diritti acquistati dai terzi posteriormente alla data di trascrizione dell'avviso di accertamento.

E' in facoltà dell'Intendente di finanza di rinunciare, in tutto o in parte, a tale privilegio per tutti i beni o per alcuni o parte di essi, contro prestazione di garanzia da lui medesimo riconosciuta idonea.

Gli atti di disposizione compiuti dal contribuente nei novanta giorni che precedono la notificazione dell'avviso di accertamento si presumono effettuati, salvo prova contraria, in frode all'Erario.

Art. 4.

In caso di morosità al pagamento anche di una rata d'imposta straordinaria sui profitti di guerra e relativa avocazione e di profitti eccezionali di contingenza, l'esattore, entro il termine di quindici giorni dall'ultimo giorno utile per il pagamento della rata non soddisfatta, deve notificare l'avviso di mora al contribuente per l'intero ammontare del debito.

Tale avviso, ove manchi il pagamento nei cinque giorni dalla notifica, sarà trascritto quando risulti che il contribuente possiede beni immobili o i beni mobili di cui al primo capoverso del precedente art. 2.

Dalla data della trascrizione dell'avviso di mora, il contribuente non può disporre, a qualsiasi titolo, nè dei beni, nè dei frutti e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, a meno che, su istanza dell'esattore, l'autorità giudiziaria non ritenga di nominare altro sequestratario.

L'avviso di mora, dopo la trascrizione, sarà notificato a tutti i debitori, anche per fitti e pigioni, del contribuente moroso.

I terzi debitori, dalla data della notifica dell'avviso di mora sono tenuti a versare all'esattore, con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, fino a concorrenza del debito verso lo Stato indicato in detto avviso, le somme dovute al contribuente. In caso di mancato pagamento, sono escussi con le norme della legge stessa stabilite per i debitori principali.

Fermo restando il disposto dell'art. 3 del presente decreto, sono salvi i diritti dei terzi anteriori alla trascrizione dell'avviso di mora.

Gli atti esecutivi devono, in ogni caso, essere iniziati, al più tardi, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di mora.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, è sostituito dal seguente:

« La disposizione del comma precedente non si applica quando il contribuente dimostri che il mancato pagamento dipenda da cause a lui non imputabili che hanno portato alla perdita dei profitti definitivamente accertati e di ogni altro suo avere ».

Art. 6.

La risoluzione, in via amministrativa, delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti relative all'accertamento dei profitti eccezionali di contingenza, previsti nell'art. 18 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e successive modificazioni, è demandata, in grado di appello, alle Sezioni speciali costituite presso le Commissioni provinciali delle imposte a norma dell'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, e successive modificazioni, per la risoluzione delle vertenze relative all'avocazione dei profitti di regime.

Le controversie pendenti davanti l'ordinaria Commissione provinciale sono deferite, nello stato in cui si trovano, alla Sezione speciale per l'avocazione dei profitti di regime.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 127. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 684.

Norme di carattere indilazionabile riguardanti il personale del Corpo delle foreste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16/B, con il quale la milizia forestale passa a costituire il real Corpo delle foreste;

Ritenuto che, in attesa della emanazione del provvedimento previsto nel secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, è necessario emanare, sempre in forza del citato art. 17, alcune norme di carattere indilazionabile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale tecnico del Corpo delle foreste si applicano le disposizioni vigenti che regolano lo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Le denominazioni di Comando di legione e Comando di gruppo del Corpo forestale sono sostituite rispettivamente da quelle di Ispettorato regionale delle foreste ed Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 3.

Le denominazioni del personale del Corpo delle forest corrispondenti a quelle già in vigore nella soppressa milizia nazionale forestale sono le seguenti:

direttore generale in luogo di luogotenente generale;
ispettore generale in luogo di console generale;
ispettore superiore in luogo di console;
ispettore capo in luogo di primo seniore;
ispettore principale in luogo di seniore;
ispettore in luogo di centurione;
ispettore aggiunto in luogo di capo manipolo;
guardia scelta in luogo di milite scelto;
guardia in luogo di milite;
allievo guardia in luogo di allievo milite.

Art. 4.

I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del Corpo delle foreste sono adottati sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro oppure dal Sottosegretario di Stato dell'agricoltura e delle foreste e composto dall'incaricato della direzione dei servizi amministrativi e del personale del Corpo delle foreste, dal capo della divisione del personale dello stesso Corpo, dall'incaricato della direzione generale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da due ispettori superiori del Corpo delle foreste, nominati per un biennio con decreto Ministeriale.

I provvedimenti disciplinari relativi al personale del Corpo delle foreste sono adottati su parere di apposita Commissione di disciplina, costituita a norma dell'articolo 68, comma 3°, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi avranno efficacia fino a quando non saranno costituiti i corrispondenti organi ai sensi delle norme da emanarsi per il ripristino del Corpo delle foreste.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 685.

Modificazione dell'art. 11, lettera a), del regolamento organico del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio che consentono l'ammissione ai concorsi della carriera amministrativa di gruppo A.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e loro successive modificazioni;

Visti i regi decreti 23 ottobre 1930, n. 1885; 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354, che hanno approvato il regolamento organico del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità che, per alleviare lo stato di disagio in cui si trovano attualmente i possessori della laurea in scienze coloniali, fra i quali vi sono numerosi combattenti e reduci dalla prigionia, sia consentito ai medesimi, in via eccezionale e a tempo determinato, di accedere alla carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, ed il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A modifica della disposizione dell'art. 11, lettera *a*), del regolamento organico del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con i regi decreti 23 ottobre 1930, n. 1885; 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354, la laurea in scienze coloniali è compresa, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per la durata di cinque anni, fra i titoli di studio previsti dalla disposizione stessa, per l'ammissione ai concorsi della carriera amministrativa di gruppo *A*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 luglio 1947, n. 686.

Aumento delle tasse, soprattasse e diritti accessori per il trasporto di cose a mezzo delle ferrovie dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto n. 9 del 25 gennaio 1940, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940;

Visti gli articoli 4, 6 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 164;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 luglio 1947, n. 673;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse e i diritti accessori che, oltre le tasse di porto vere e proprie e le eventuali soprattasse, sono dovuti alle Ferrovie dello Stato per i trasporti delle cose, sono elevati come in appresso stabilito:

a) il diritto di transito e il diritto di rispedizione previsti, rispettivamente, dagli articoli 68 e 76 delle C.T., sono aumentati come segue:

per tonnellata di peso tassabile o per capo di bestiame ascritto alle serie *A* e *B* della tariffa n. 105 G. V. . . . . L. 30

per capo di bestiame ascritto alle serie *C* e *D* della tariffa medesima . . . . » 3

per ogni mille lire di valore dichiarato, col minimo di lire 2 per spedizione . . . . » 1

b) la tassa di lire 0,60 per chilometro prevista dall'art. 70, paragrafo IV, terzo alinea, per l'uso di carri scudo o carri piatti è elevata a lire 10;

c) la soprattassa di lire 0,40 per chilometro e per carro prevista dall'allegato 3, art. 2, è elevata a lire 7;

d) le tasse accessorie di cui all'allegato 1 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sono aumentate come risulta dal nuovo testo dell'allegato 1 medesimo, annesso al presente decreto (allegato *A*);

e) le tasse accessorie di cui all'allegato 6 alle condizioni e tariffe predette sono aumentate come dall'elenco annesso (allegato *B*);

f) i corrispettivi indicati nell'art. 129, comma (3) dell'allegato 7 alle condizioni e tariffe sono modificati come segue:

Diritto di sosta di cui sub *a*):

1) merci non sostanti sui carri, lire 60 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di lire 120 per spedizione e per ogni ora indivisibile;

2) merci sostanti sui carri, lire 60 per quintale indivisibile per ogni 24 ore indivisibili col minimo di lire 6000 per carro e per 24 ore indivisibili.

Tassa per guardia speciale di cui sub c): 100 lire per agente per ogni 24 ore indivisibili.

Tutti gli importi indicati nel presente articolo e nei suoi allegati sono esenti da aumento percentuale.

Art. 2.

Le tasse di porto e le soprattasse seguenti sono variate nella misura per ciascuna di esse indicata:

a) tassa sul valore prevista dall'art. 77, paragrafo 2 delle C.T. e dalla T.O. n. 108 G.V.; lire 0.03 per chilometro e per ogni 10.000 lire indivisibili, col minimo di 10 lire;

b) soprattassa minima e soprattassa fissa da applicare ai trasporti nei casi di inosservanza delle disposizioni relative alla utilizzazione della portata o della capacità dei carri di cui all'art. 2 primo e secondo comma del decreto Ministeriale 21 gennaio 1946, n. 1785, modificato con l'art. 2 del successivo decreto 3 ottobre 1946, n. 1860 e con l'art. 8 sub a) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 164: L. 1000.

Art. 3.

Il paragrafo 3 dell'art. 67 delle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose e sostituito dal seguente:

a) *Arrotondamento del peso.*

Salvo le eccezioni stabilite dalle singole tariffe, ove si tratti di spedizioni di peso inferiore alla tonnellata, le frazioni di 10 kg. si arrotondano alla diecina di kg. immediatamente superiore e dove si tratti di spedizioni di peso superiore alla tonnellata, le frazioni di cento chilogrammi pari o superiori ai 50 kg. si arrotondano ai 100 kg. immediatamente superiori e le altre si trascurano.

b) *Arrotondamento dei prezzi.*

I prezzi di trasporto dovuti per l'intera percorrenza delle spedizioni e per ogni tonnellata o per capi di bestiame, ecc., si arrotondano alla seconda cifra decimale, la quale si porta all'unità superiore quando la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 e si lascia inalterata se la terza cifra è inferiore a 5.

Il prodotto dei detti prezzi per il peso della spedizione, per il numero dei capi di bestiame, ecc., si arrotonda ai 10 centesimi di lire immediatamente superiori; lo stesso arrotondamento è da fare per qualunque altra tassa e diritto previsto dalle tariffe.

L'ammontare complessivo delle tasse di porto e delle altre tasse e diritti previsti dalle tariffe si arrotonda alla lira superiore.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° agosto 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1947

DE NICOLA

CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 151. — FRASCA

ALLEGATO A.

Tasse accessorie

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni o Tariffa	IMPORTO
1	Diritto di sosta e deposito del bagaglio	5, 12, 14	L. 14 per collo e per ogni 24 ore indivisibili. *Questo diritto è ridotto alla metà per i depositi in abbonamento e per le biciclette depositate da parte dei viaggiatori muniti di abbonamento settimanale per impiegati, artigiani, operai, braccianti e studenti o di abbonamento a prezzo ridotto per impiegati dello Stato.*
2	Lettera di vettura e duplicato	15	L. 10 per ogni esemplare.
	Lettera di vettura per le spedizioni di colli espressi	Tariffa n. 102 G.V.	L. 5 per ogni esemplare.
3	Verifica delle lettere di vettura	15	L. 50 per ogni cento esemplari.
4	Pesatura delle merci e del bestiame	21	L. 20 per quintale indivisibile se la pesatura si effettua per colli. L. 300 per carro di merce pesata complessivamente. L. 20 per quintale indivisibile del bestiame.
5	Verifica della tara dei carri	21	L. 300 per carro.
6	Verifica della quantità dei colli caricati	22	L. 6 per collo, col massimo di L. 1.200 per ciascuna spedizione.
7	Provvigione pel servizio assegni	25	L. 0,60 per ogni cento lire indivisibili, col minimo di L. 10 per assegno (1).

(1) Le quietanze sono soggette alla tassa di bollo stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Le marche da bollo devono essere apposte a spese e cura dello speditore.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni o Tariffa	IMPORTO
8	Diritto speciale per le spedizioni in assegnato	28	L. 10 per le spedizioni in piccole partite e L. 200 per le spedizioni a carro o come tali considerate dall'Amministrazione.
9	Provvigione sulle spese anticipate	26	L. 0,40 per ogni 10 lire indivisibili col minimo di L. 4 per ogni spesa anticipata (1).
10	Diritto sulle operazioni daziarie	30	Tasse stabilite nei relativi regolamenti.
10	Diritto sulle operazioni doganali	30	Tasse stabilite nei relativi regolamenti.
11	Sosta sui carri, nei magazzini delle stazioni, sui piani caricatori ed in qualunque altra località di pertinenza dell'Amministrazione	32 46 47	Per ogni 24 ore indivisibili: a) merci e veicoli: L. 50 per quintale indivisibile, col minimo di L. 5.000 per carro per i trasporti sostanti sui carri. I carri a quattro assi si considerano come due carri; b) numerario, carte valori, oggetti preziosi e merci spedite con dichiarazione di interesse alla riconsegna: L. 15 per ogni 1000 lire indivisibili dichiarate, oltre le tasse di sosta sul peso di cui sub a); c) veicoli circolanti sulle proprie ruote: lire 800 per veicolo; d) feretri: si applicano, secondo il periodo di sosta, le tasse minime stabilite sub a) per le merci sostanti sui carri; ceneri mortuarie: L. 800 per spedizione. Se il mittente o il destinatario di un trasporto a carro non avendo effettuato la operazione di carico o di scarico nel termine loro assegnato, la compiono però entro 4 ore lavorative dall'inizio del primo periodo di sosta, la tassa relativa al periodo stesso viene ridotta del 50 %.
		Tariffa n. 105 G. V.	Bestiame sostante sui carri: L. 150 per ogni spedizione e per ogni ora indivisibile.
		Condiz. spec. n. 4	Per lo scarico e l'accompagnamento al luogo di ricovero del bestiame non ritirato, oltre alla tassa di sosta sono dovute: per ogni capo delle serie *A* e *B* . L. 60 — per ogni capo della serie *C* . » 30 — per ogni capo della serie *D* . . » 15 — Per la sosta degli esplosivi vedasi l'art. 129 dell'allegato n. 7, comma (3) *a*).
12	Operazione di carico e di scarico	31 32	L. 200 per tonnellata di peso tassabile, divisibile di 10 in 10 kg. e per operazione.
13	Operazioni di trasbordo	74	L. 200 per tonnellata di peso tassabile, divisibile di 10 in 10 kg. e per operazione.
14	Corrispondenze postali, telegrafiche e telefoniche (avvisi arrivo merci; raccomandazione lettere o pieghi, ecc.)	46	Importo spese relative.
15	Deposito per la richiesta dei carri vuoti	33	a) per i carri della serie Hgb-Eb-Fb: L. 46.000 per carro; b) per i carri della serie Hg: L. 36.000 per carro; c) per i carri di tutte le altre serie: 1° - se destinati al trasporto di masserizie per cambiamento di dimora lire 1000 per carro; 2° - se destinati a qualsiasi altro trasporto L. 6.000 per carro.
15 *bis*	Deposito per la richiesta di acceleramento di trasporti a carro o da considerare tali	43	L. 2.000 per carro.
16	Disinfezione carri	34	Animali vivi e sciolti: L. 150 per capo, col massimo di L. 400 per spedizione.

(1) Le quietanze sono soggette alla tassa di bollo stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Le marche da bollo devono essere apposte a spese e cura dello speditore.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni o Tariffa	IMPORTO
			Animali in carri gabbia: L. 1000 per carro.
			Animali vivi, riposti in ceste, in gabbie, ecc., a fondo chiuso o graticolato, ma ricoperto con stuoia, paglia, ecc.: L. 35 per collo, col massimo di L. 200 per spedizione; a fondo graticolato non ricoperto con stuoia, paglia od altro: L. 100 per collo, col massimo di L. 350 per spedizione.
			Spoglie e rifiuti di animali ed avanzi in genere di materie animali (1): spediti a carro L. 400 per spedizione; se spediti in piccole partite L. 100 per collo, col massimo di L. 350 per spedizione.
17	Uso della gru	35	L. 50 per tonnellata, divisibile di 10 in 10 kg.
18	Trasporto della gru da una ad altra stazione	35	L. 10 per chilometro.
19	Nolo copertoni	36	L. 1,50 per copertone e chilometro, col minimo di L 150 per copertone.
20	Trasporti a domicilio	37	Tasse stabilite nel relativo regolamento.
21	Ricevuta di ritorno	45	L. 2 per ricevuta.
22	Ritiro della spedizione prima della partenza o modificazione al contratto di trasporto	10 39 40	Tasse per ogni spedizione ritirata e per ogni disposizione del mittente: per le spedizioni a bagaglio . . L. 60 per le spedizioni a grande o a piccola velocità: in piccole partite . . . . » 60 a carro, o come tale considerate dall'amministrazione . . . . » 120 In luogo delle suddette tasse è però dovuto, se inferiore, un compenso pari alla tassa di porto della spedizione ritirata o alla quale si riferisce la modificazione al contratto di trasporto.

(1) Le merci che vengono gravate della tassa per la disinfezione del carro in cui erano contenute sono tutto quello ascritto alla categoria 1ª dell'allegato n. 7, nonchè le pelli e membrane animali secche non conciate, la lana, il pelo ed il crino sudici, gli stracci sudici, quando, in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballaggio, lascino insudiciato il carro.

Tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna (*)

La tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna è di L. 0,20 per ogni 1000 lire della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili.

La tassa minima è di L. 20 per spedizione.

Tabella per il computo della tassa sulla dichiarazione dell'interesse alla riconsegna

Per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per le diverse percorrenze.

Distanza	Tassa	Distanza	Tassa	Distanza	Tassa	Distanza	Tassa	Distanza	Tassa
Km	Lire	Km	Lire	Km	Lire	Km	Lire	Km	Lire
10	0,20	410	8,20	810	16,20	1210	24,20	1610	32,20
20	0,40	420	8,40	820	16,40	1220	24,40	1620	32,40
30	0,60	430	8,60	830	16,60	1230	24,60	1630	32,60
40	0,80	440	8,80	840	16,80	1240	24,80	1640	32,80
50	1 —	450	9 —	850	17 —	1250	25 —	1650	33 —
60	1,20	460	9,20	860	17,20	1260	25,20	1660	33,20
70	1,40	470	9,40	870	17,40	1270	25,40	1670	33,40
80	1,60	480	9,60	880	17,60	1280	25,60	1680	33,60
90	1,80	490	9,80	890	17,80	1290	25,80	1690	33,80
100	2 —	500	10 —	900	18 —	1300	26 —	1700	34 —
110	2,20	510	10,20	910	18,20	1310	26,20	1710	34,20
120	2,40	520	10,40	920	18,40	1320	26,40	1720	34,40
130	2,60	530	10,60	930	18,60	1330	26,60	1730	34,60
140	2,80	540	10,80	940	18,80	1340	26,80	1740	34,80
150	3 —	550	11 —	950	19 —	1350	27 —	1750	35 —
160	3,20	560	11,20	960	19,20	1360	27,20	1760	35,20
170	3,40	570	11,40	970	19,40	1370	27,40	1770	35,40
180	3,60	580	11,60	980	19,60	1380	27,60	1780	35,60
190	3,80	590	11,80	990	19,80	1390	27,80	1790	35,80
200	4 —	600	12 —	1000	20 —	1400	28 —	1800	36 —
210	4,20	610	12,20	1010	20,20	1410	28,20	1810	36,20
220	4,40	620	12,40	1020	20,40	1420	28,40	1820	36,40
230	4,60	630	12,60	1030	20,60	1430	28,60	1830	36,60
240	4,80	640	12,80	1040	20,80	1440	28,80	1840	36,80
250	5 —	650	13 —	1050	21 —	1450	29 —	1850	37 —
260	5,20	660	13,20	1060	21,20	1460	29,20	1860	37,20
270	5,40	670	13,40	1070	21,40	1470	29,40	1870	37,40
280	5,60	680	13,60	1080	21,60	1480	29,60	1880	37,60
290	5,80	690	13,80	1090	21,80	1490	29,80	1890	37,80
300	6 —	700	14 —	1100	22 —	1500	30 —	1900	38 —
310	6,20	710	14,20	1110	22,20	1510	30,20	1910	38,20
320	6,40	720	14,40	1120	22,40	1520	30,40	1920	38,40
330	6,60	730	14,60	1130	22,60	1530	30,60	1930	38,60
340	6,80	740	14,80	1140	22,80	1540	30,80	1940	38,80
350	7 —	750	15 —	1150	23 —	1550	31 —	1950	39 —
360	7,20	760	15,20	1160	23,20	1560	31,20	1960	39,20
370	7,40	770	15,40	1170	23,40	1570	31,40	1970	39,40
380	7,60	780	15,60	1180	23,60	1580	31,60	1980	39,60
390	7,80	790	15,80	1190	23,80	1590	31,80	1990	39,80
400	8 —	800	16 —	1200	24 —	1600	32 —	2000	40 —

(*) Comprensiva di aumento percentuale.

ALLEGATO B.

Prospetto delle variazioni da apportare alle tasse accessorie e corrispettivi previsti dall'allegato 6 alle C. T.

Articolo	Stazioni Marittime	OPERAZIONI	Tassa base risultante dall'allegato	Tassa attuale (compreso 1000 %)	Nuova tassa comprensiva di aumento percentuale
8	Tutte	Manovre supplementari per carri carichi: per q.le indivisibile	0,25	2,75	6 —
		minimo per carro	25 —	275 —	600 —
18	Ancona Marittima	Manovre con arganelli elettrici: per carro	8 (1)	—	—
21	Arona Lago	Uso grandi gru a vapore: per tonnellata	4 —	44 —	300 —
32	Como Lago	Scarico da barca a carro e viceversa: per tonnellata	11 —	121 —	180 —
42	Genova Marittima	Scarico merci ai magazzini ferroviari di S. Benigno: per tonnellata	7 —	77 —	250 —
45	Id. Id.	Trasporto di bagagli da o per Genova S. Limbania, Ponte dei Mille e Ponte Doria: Tassa speciale per collo	1,20	13,20	20 —
48	Id. Id.	Giacenza trasporti per quintale e per giorno	0,20	2,20	25 —
		Tasse ridotte:			
48 *bis*	Id. Id.	1) Manovre supplementari eseguite a Genova P. Car., S. Limbania e S. Benigno: per carro e per ogni manovra	15 —	165 —	350 —
		2) Rispedizione fra le predette stazioni marittime: per carro	30 —	330 —	700 —
		Tasse di nolo, oltre il periodo di franchigia:			
		— per i carri di altre Amministrazioni ferroviarie italiane per ogni 24 ore indivisibili	5 —	55 —	200 —
		— per i carri di altre Amministrazioni ferroviarie estere per ogni 24 ore indivisibili	10 —	110 —	200 —
54	Livorno Marittima	Scarico merci a carro da rimettere in magazzino in attesa dell'imbarco: per tonnellata di peso tassabile	1 —	11 —	200 —
60	Napoli Marittima	Carico e scarico magazzino C.: per tonnellata di peso tassabile	4 —	44 —	250 —
71	Cagliari Marittima	Carri carichi in arrivo o partenza collocati su binari secondari staccantisi dalle piattaforme girevoli: per quintale indivisibile	0,08	0,88	5 —
		minimo per carro	4 —	44 —	300 —
78	Taranto Marittima (Pontile militare di Mare piccolo)	Trasporti da o per il Pontile militare: oltre tasse per Taranto: per quintale indivisibile d'ostriche o frutti di mare a collettame a G.V.	0,40	4,40	10 —
		per ogni carro a G. o a P.V.	8 —	88 —	200 —
84 *bis*	Trieste Marittima	Trasporti a bagaglio da o per Trieste C. M. Rive (Molo Bersagliere) per collo	1,20	13,20	13,20
85	Id. Id.	Trasporti merci estere in piccole partite nei Magazzini doganali di Trieste C.le e Trieste C. M. loco: per quintale	0,60	6,60	6,60
		Tassa minima per spedizione	2 —	22 —	22 —
86	Id. Id.	Manovra per riportare carri non scaricati da Magazzini generali alla stazione di Trieste C. Marzio Rive: per ciascuna spedizione	40 —	440 —	440 —
		Manovra per riportare i suddetti carri ai Magazzini generali per ciascuna spedizione	40 —	440 —	440 —
87 par. 1	Id. Id.	Compenso delle tasse fisse spedizioni fra gli scali di Trieste (v. Tabella)	20 —	220 —	220 —
87 par. 2	Id. Id.	Rispedizione trasporti a carro di cui al par. 1): per ogni carro	50 —	550 —	550 —
		Rispedizione giustificata da attraccaggio calata diversa: per ogni carro	20 —	220 —	220 —
88	Id. Id.	Manovre supplementari da un punto all'altro dello stesso scalo: per spedizione	15 —	165 —	165 —
89 par. 3	Id. Id.	Scarico merci Magazzini ferroviari dei silos e sui piazzali di Trieste C.: merci comuni per quintale	0,40	4,40	4,40
		per colli di peso singolo superiore a 500 kg.: per quintale	0,80	8,80	8,80
89 par. 8	Id. Id.	Deposito merci Magazzini ferroviari - come sopra: per quintale e per 24 ore indivisibili	0,20	2,20	2,20
		Deposito merci Magazzini ferroviari all'aperto: per quintale e per 24 ore indivisibili	0,12	1,32	1,32
97	Venezia S. Lucia e Venezia Scom.	Scarico da natante a carro e viceversa: per tonnellata	3 —	33 —	250 —
		minimo per spedizione	0,40	4,40	25 —
98	Id. Id.	Scarico da natante a carro e viceversa a cura delle parti con uso gru F.S.: per tonnellata	1 —	11 —	100 —
99	Id. Id.	Provvigione operazione imposta consumo: per ogni quintale a peso netto	0,40	4,40	10 —
		per ogni quintale a peso lordo	0,20	2,20	5 —

(1) Servizio soppresso.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 aprile 1947.

Modificazione dello statuto del Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti, con sede in Bologna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il regio decreto 14 gennaio 1912, n. 132, con il quale il Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti di Bologna, già Consorzio provinciale bolognese delle cooperative birocciai, venne riconosciuto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visti i successivi regi decreti 9 marzo 1924, n. 377, 17 giugno 1926, n. 1310, e 27 novembre 1933, contenenti modificazioni statutarie;

Viste la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria del Consorzio suddetto 19 marzo 1946, con la quale si propone un nuovo testo di statuto, e l'istanza del Consorzio, tendente ad ottenere l'approvazione del testo stesso;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Decreta:

Lo statuto del Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti, con sede in Bologna, è modificato come al testo annesso al presente decreto, composto di cinquantatre articoli, firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1947

DE NICOLA

ROMITA — SERENI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 102

(3271)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4129 in data 1° giugno 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Schnabl-Rossi Riccardo fu Leopoldo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Monte del Lago distinti coi numeri 5, 19, 21, 25, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 58, 61, 63, 93, 95, 103 e 105;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovansi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i fratelli Picchiami-Palombaro Antonio e Giovanni di Ottavio;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4129 in data 1° giugno 1920, è riconosciuto a favore dei fratelli signori Picchiami-Palombaro Antonio e Giovanni di Ottavio, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Monte del Lago distinti coi numeri 5, 19, 21, 25, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 58, 61, 63, 93, 95, 103 e 105.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 264.

(3312)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1947.

Approvazione del 13° elenco dei Comuni cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3, del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, recante disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per elevata percentuale dei senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con benefici stabiliti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Presidenziale 9 giugno 1945 n. 305.

Provincia di Ancona:

Filottrano. — Senigallia per le frazioni Roncitelli e Scapezzano.

Provincia di Chieti:

Fara Filiorum Petri.

Provincia di Cuneo:

Farigliano (capoluogo).

Provincia di Ferrara:

Argenta per le frazioni Bando, Boccaleone, Campotto, Consandolo, Filo, Longastrino, San Biagio, San Nicolò Benvignante, Santa Maria Codifiume, Traghetto. — Ostellato.

Provincia di Firenze:
Firenze (capoluogo). — Greve per la frazione Panzano. — Impruneta (capoluogo). — Montespertoli (capoluogo) e frazioni Fornacette, Ortimino, San Quirico in Collina. — Rignano sull'Arno (capoluogo). — Vernio per la frazione Mercatale.
Provincia di Forlì:
Medola (capoluogo) e frazione Teodorano.
Provincia di Frosinone:
Anagni (capoluogo).
Provincia di Grosseto:
Pitigliano (capoluogo).
Provincia di Imperia:
Cervo (capoluogo) e frazione San Bartolomeo.
Provincia di Lucca:
Barga per la frazione Sommacolonia.
Provincia di Mantova:
Mantova (limitatamente alla zona del capoluogo compresa nel decimo elenco dei Comuni, che devono adottare il piano di ricostruzione, approvato con decreto Ministeriale n. 49 del 7 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1947). — Ostiglia (capoluogo).
Provincia di Messina:
Patti (capoluogo).
Provincia di Parma:
Borgo Val di Taro (capoluogo) e frazioni Ostia Parmense, San Pietro. — Sissa per la frazione Gramignazzo.
Provincia di Perugia:
Città di Castello per le frazioni Santa Lucia, Uppiano. — Montone (capoluogo). — Piegaro (capoluogo).
Provincia di Pesaro:
Monte Porzio per la frazione Castelvecchio. — Urbania per la frazione Peglio.
Provincia di Pisa:
San Giuliano Terme per la frazione Rigoli. — Santa Luce Orciano (capoluogo) e frazioni Pastina, Pomaia.
Provincia di Pistoia:
Tizzana per le frazioni Barba, Casini, Olmi.
Provincia di Reggio Calabria:
Villa San Giovanni (capoluogo) e frazioni Campocalabro e Cannitello.
Provincia di Rovigo:
Corbola (capoluogo).
Provincia di Savona:
Albenga per la frazione Albenga Marina.
Provincia di Verona:
Bonavigo (capoluogo).
Provincia di Viterbo:
Civita Castellana (capoluogo). — Ronciglione.
Provincia di Siracusa:
Augusta.

Roma, addì 27 aprile 1947

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENI

Il Ministro per le finanze e tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1947
Registro n. 14, foglio n. 43.
(3327)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1947.
Determinazione del valore ufficiale della « Teocina (sin. Teofillina) e derivati » agli effetti dall'applicazione del dazio doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Vista la nota alla voce 767 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella quale è stabilito che il valore ufficiale, per i prodotti compresi nella detta voce, deve essere fissato periodicamente;
Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, che ha approvato le nuove tabelle (*A, B, C, D*) dei valori ufficiali per i prodotti considerati nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa doganale;
Di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero;

Determina:

Nella tabella *D*, annessa al decreto Ministeriale 21 settembre 1946, è inserita, tra la voce « Teobromina e sodio salicilato » e la voce « Veratrina », la voce « Teocina (sin. Teofillina) e derivati », alla quale viene attribuito il valore ufficiale di lire 8000 il chilogramma.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1947

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per il commercio con l'estero
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1947
Registro Finanze n. 10, foglio n. 67
(3354)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.
Autorizzazione alla società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, ad estendere l'esercizio in taluni rami di assicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda con la quale la società per azioni « Italia Assicurazioni » avente sede in Genova, e già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni dell'incendio e per i trasporti, ha chiesto che venga estesa l'autorizzazione alle assicurazioni contro gli infortuni, la responsabilità civile, i furti ed i rischi inerenti all'esercizio di autoveicoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La società per azioni « Italia Assicurazioni » con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro gli infortuni, la responsabilità civile, i furti ed i rischi relativi all'esercizio di autoveicoli.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(3240)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Approvazione del nuovo tariffario e delle relative condizioni generali di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società francese di assicurazione « Le Phenix Vita ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società francese di assicurazione « Le Phenix Vita » intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove tariffe di assicurazione e delle relative condizioni generali di polizza, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti condizioni generali di polizza e le seguenti tariffe di assicurazione, presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società francese di assicurazione sulla vita «Le Phenix» in sostituzione delle condizioni generali di polizza e delle corrispondenti tariffe, attualmente in vigore:

1) condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni in caso di morte e senza visita medica;

2) tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

3) tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

4) tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

5) tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte di uno dei due assicurati, in qualunque momento essa avvenga;

6) tariffa relativa all'assicurazione dotale con controassicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se il beneficiario sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dello stesso beneficiario;

7) tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o non a tale epoca l'assicurato;

8) tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se entrambi gli assicurati sono in vita, o immediatamente, in caso di premorienza di uno dei due assicurati;

9) tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di premorienza;

10) tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di premorienza.

Art. 2.

La predetta Rappresentanza generale, è inoltre autorizzata ad apportare alle tariffe di cui all'art. 1 i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

vita intera a premio vitalizio;
vita intera a premio temporaneo;
vita intera su due teste a premio vitalizio;
dotale con controassicurazione;
termine fisso a premio annuo;
mista su due teste a premio annuo;
mista a premio annuo.

4 % del premio unico, per le tariffe:

vita intera a premio unico;
mista a premio unico.

Roma, addì 18 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3326)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Ripristino dei casellari giudiziali di La Spezia, Pescara, Cassino, Pistoia, Rovereto e Velletri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, capoverso 1°, e 22, capoverso 1°, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale della Repubblica;

Decreta:

A decorrere dal 16 agosto 1947 i casellari giudiziali di La Spezia, Pescara, Cassino, Pistoia, Rovereto e Velletri riprendono le loro funzioni ed il casellario giudiziale centrale cessa contemporaneamente di farne le veci.

Dalla medesima data gli uffici giudiziari sono tenuti ad inviare direttamente ai predetti casellari giudiziali tutte le schede di loro competenza.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Ministro: GRASSI

(3365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Bellone Claudio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 205 decisioni N. 43/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 8 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro, dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Bellone Claudio fu Luigi, nato a Genova l'11 settembre 1888, residente in Alessandria, via Mazzini, n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Bellone Claudio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946

Roma, addì 8 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3289)

Esito del ricorso presentato da Sacerdote Ugo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 206 decisioni N. 109/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 9 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Sacerdote Ugo fu Angelo, nato a Firenze il 3 novembre 1890 ed abitante in Milano, via Plinio, n. 35, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . . che il Sacerdote deve essere escluso dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. colla formula più ampia di discriminazione.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Sacerdote Ugo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 9 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3290)

Esito del ricorso presentato da Kusen Goffredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 208 decisioni N. 260/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 10 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Kusen Goffredo fu Alberto e Dallhausen Maria, nato a Colonia sul Reno l'8 dicembre 1901, residente in Roma, via dei Sansovino, 2, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . . il ricorso deve accogliersi e deve disporsi che il nome del ricorrente sia cancellato dal ruolo dei confidenti dell'O.V.R.A.

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Kusen Goffredo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3291)

Esito del ricorso presentato da Gregoretti-Starita Pina avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 209 decisioni N. 38/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 11 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.ra Gregoretti-Starita Pina di Ugo, domiciliata in Roma, viale Parioli, n. 28, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Non può dirsi, pertanto, che la ricorrente abbia svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista.....

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Gregoretti-Starita Pina e ordina la cancellazione del suo nome dal l'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 11 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3292)

Esito del ricorso presentato da Pizzamiglio Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 210 decisioni N. 70/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 12 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Pizzamiglio Giuseppe fu Luigi, nato a Codogno il 19 settembre 1898, residente in Milano, via Settembrini, 54, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Pizzamiglio Giuseppe contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3293)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Provvedimento prezzi n. 118 del 25 luglio 1947, riguardante le tariffe dei pubblici servizi e la proroga degli aumenti delle tariffe dell'energia elettrica.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 118 del 25 luglio 1947, ha disposto che il termine di applicazione degli aumenti sui prezzi di vendita dell'energia elettrica, disposti dalla prima parte della circolare n. 87 del 14 gennaio 1947, è stato prorogato dal 30 aprile 1947 al 30 giugno 1947.

(3369)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1947, registro Interno n. 11, foglio n. 192, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Novafeltria (provincia di Pesaro), di un mutuo di L. 670.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3266)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1947, registro Interno n. 11, foglio n. 191, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni (provincia di Salerno), di un mutuo di L. 3.420.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3267)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1947, registro Interno n. 11, foglio n. 199, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lago (provincia di Cosenza), di un mutuo di L. 620.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3269)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 luglio 1947 - N. 145

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	795 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	2,931 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	200 —

Rendita 3,50 % 1906	76,45
Id 3,50 % 1902	75,50
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,30
Redimibile 3,50 % 1934	67,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,675
Id. 5 % 1936	87,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,80
Id. 5 % convertiti 1951	94,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a trentatre posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo C - grado 13°) nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, recante norme sugli esami di ammissione ai posti di aiuto ufficiale idraulico nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1946, n. 435;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 26671, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1946 al registro n. 6, foglio n. 248, col quale fu bandito un concorso a 23 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova accantonando altri 23 posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 sopracitati;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 26672, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1946 al registro n. 6, foglio n. 247, col quale fu bandito un concorso a 12 posti riservato a coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti n. 27 e n. 41, accantonando altri 11 posti per un successivo concorso;

Considerata l'opportunità di modificare il predetto decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 26672, elevando il numero dei posti da 12 a 23 ed aggiungendovi i 10 posti riservati col bando del concorso originario di cui ai decreti Ministeriali 5 dicembre 1939 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1940 e 13 marzo 1941, n. 6243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1941;

Decreta:

Art. 1.

Il bando del concorso per 12 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova di cui al decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 26672, è modificato come segue:

1) il numero dei posti banditi col decreto Ministeriale succitato è aumentato da 12 a 23: a questi posti possono partecipare, con le norme di cui ai successivi articoli, coloro che si trovino nelle condizioni di cui al seguente comma 2), lettera *b*), del presente articolo; nonchè tutti gli aspiranti all'ammissione nel ruolo degli ufficiali idraulici (gruppo *C*) di questa Amministrazione in possesso dei normali requisiti all'uopo richiesti (articoli 4 e 6 del presente decreto);

2) ai detti 23 posti, sono aggiunti altri 10 posti riservati:

a) a coloro che, giusta l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra il 17 febbraio 1940, data di pubblicazione del bando originario, e il 25 settembre 1941, data di espletamento delle prove d'esame, nonchè a coloro che, nel periodo stesso, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al concorso originario suddetto o raggiungere la sede d'esame; essi dovranno osservare le norme di cui all'art. 3 del presente decreto;

b) a coloro che, giusta l'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, siano combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o mutilati o invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti per la partecipazione sia ai 23 posti che ai 10 posti suindicati, è di 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono valide le documentate domande già presentate per la partecipazione al concorso a 12 posti bandito con decreto Ministeriale 18 luglio 1946.

Art. 3.

I concorrenti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera *a*), debbono presentare la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata da una dichiarazione delle competenti autorità militari o civili attestante che essi siano in possesso dei requisiti di cui al detto comma lettera *a*), nonchè da tutti i documenti di cui al seguente art. 4 dai quali deve risultare che essi possedevano alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario 13 agosto 1941, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Tutti gli altri concorrenti dovranno presentare a corredo della domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32 i documenti di cui al seguente art. 4.

Art. 4.

I documenti che dovranno presentare i candidati sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40 comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o di mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano le qualità di impiegato civile statale di ruolo; si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande;

2) certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale e copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria, del diploma di scuola media inferiore o del diploma di ammissione ad una scuola media superiore;

4) certificato, su carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta da bollo da L. 24 di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno, oltre il precedente, essere presentati certificati — legalizzati — dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, su carta bollata da L. 60 del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

7) certificato, su carta bollata da L. 24 di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati che siano ufficiali in congedo, produrranno invece copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli altri fogli.

I candidati ex combattenti produrranno, in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare (quest'ultima da esibirsi in luogo del foglio di congedo), anche la prescritta dichiarazione integrativa, che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, per comprovare i servizi resi in reparti operanti; dovranno, inoltre, esibire in originale, o in copia autentica notarile legalizzata, gli eventuali decreti di concessione di decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè, in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione in ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato; oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualifica, per poter usufruire dei benefici di cui allo art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 6 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale instituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518, ovvero mediante un certificato dell'A.N.P.I. rilasciato o comunque vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, su carta bollata da L. 24 che dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « tessera ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del Tribunale.

I certificati di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dall'Amministrazione (o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici) da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato e i candidati alle armi in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9).

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 5), 7) e 8) del presente articolo purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 24 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito della età di cui i candidati debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto disposto per i concorrenti di cui al 1° comma del precedente art. 3.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dalla Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver avuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare, in tale caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi

rilasciare dai predetti uffici a norma del 2° comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i 30 giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 7.

a) Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli ufficiali idraulici.

b) Ai 10 posti di cui al precedente art. 2 non possono concorrere quei candidati che parteciparono, senza conseguire l'idoneità, al concorso originario bandito con i decreti Ministeriali 5 dicembre 1939 e 13 marzo 1941 di cui alle premesse del presente decreto.

c) L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione di tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 70 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, (regolamento sulla tutela delle opere idrauliche e di bonifica).

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite, secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore concernenti diritti preferenziali.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti o congiunti di caduti in guerra (o cittadini deportati dal nemico) saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, ufficiali idraulici aggiunti, grado 12°, con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27 e quella di cui al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 13° di gruppo *C*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ad essi compete inoltre l'indennità carovita ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1947

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Le materie su cui si svolgeranno le prove scritte sono le seguenti:

a) componimento italiano;

b) aritmetica elementare (frazioni, proporzioni, numeri complessi). Elementi di algebra fino alla risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una o più incognite;

c) elementi di geometria piana e solida, con speciale riguardo alla misurazione e calcolazione di superfici e volumi;

d) disegno topografico planimetrico e altimetrico.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), nonchè sulle seguenti altre:

e) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra: requisiti dei materiali da costruzione;

f) provvedimenti immediati da prendersi in caso di piena dei corsi d'acqua;

g) rilievi di piani a mezzo dello squadro agrimensorio, di sezioni trasversali con le staggie e le livellette a bolla, di piante di fabbricati;

h) nozioni sulle norme di polizia fluviale e delle opere di bonifica;

i) nozioni riguardanti la compilazione del giornale dei lavori del libretto delle misure, dello stato sommario periodico e delle liste settimanali;

l) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 10 aprile 1947

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

(3334)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.